

TRIBUNALE DI TARANTO

II SEZIONE

Ordinanza ex art. 669 decies c.p.c. (R.G. n. 4543-2013)

Il Giudice – dott. Claudio Casarano

Veniva concesso dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale un sequestro giudiziario avente ad oggetto un impianto di distribuzione di carburanti.

Questo bene, con apposito contratto di comodato, era stato concesso in godimento gratuito dalla sua proprietaria, Società spa, alla M.S. Servizi S.R.L., ed era collegato funzionalmente con un contratto di somministrazione in virtù del quale la seconda società doveva vendere in esclusiva al pubblico prodotti petroliferi della Società spa.

Pendeva nel merito la causa di risoluzione per inadempimento instaurata dalla Società spa ed il giudice del merito aveva negato il sequestro richiesto dalla Società spa, poi invece concesso dal collegio.

Veniva dopo la definizione del procedimento cautelare proposta istanza di revoca della misura cautelare ex art. 669 decies al giudice del merito.

La prima questione sollevata concerne la competenza del giudice del merito a provvedere in materia.

Deve ritenersi che essa si radichi in materia anche quando si sia pronunciato il collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.-

L'esclusione della sua competenza in materia infatti si verifica solo quando sia stato proposto reclamo; così infatti si esprime l'art. 669 c.p.c.: "Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare...".

L'espressione utilizzata dalla norma sta ad indicare soltanto che pendendo il reclamo anche la domanda di modifica e di revoca della misura cautelare adottata può trovare ingresso davanti al giudice superiore; tanto anche in virtù del potere di revisione totale della misura cautelare attribuito al giudice del reclamo, da intendersi quindi esteso anche alla domanda di sua modifica o revoca per circostanze sopravvenute.

Si realizza insomma una opportuna e logica concentrazione anche della competenza sulla revoca o modifica della misura cautelare reclamata in capo al giudice chiamato a decidere della correttezza della decisione del primo giudice: la stessa ragione della modifica o della revoca della misura potrebbe venir meno se il collegio dovesse già revocarla per effetto del reclamo; in caso diverso può esaminare la richiesta di revoca o modifica.

In questo modo peraltro si garantisce la possibilità che anche sulla revoca o modifica della misura possa ammettersi il controllo da parte del giudice del reclamo (art. 24 della Cost.).

Non rappresenta poi un ostacolo all'esito processuale preferito il fatto che a rigettare la domanda di sequestro, accolta invece dal collegio, sia lo stesso giudice – persona fisica chiamato a pronunciarsi sulla revoca.

Non può in particolare ravvisarsi un obbligo di astensione - od una violazione di norme costituzionali per la sua mancata previsione al caso di specie - se si considera che l'istanza di revoca fondandosi su fatti sopravvenuti costituisce una nuova domanda cautelare, diversa da quella già oggetto di contenzioso: cambia infatti *la causa petendi* e quindi uno dei noti elementi identificativi dell'azione.

E se il giudice del merito può decidere sulla istanza cautelare in via generale, può anche decidere sull'istanza di revoca, che della prima infatti ne condivide la natura giuridica.

Nel merito l'istante fondava la domanda sul rilievo che il custode giudiziario nominato dal collegio in sede di concessione del sequestro non fosse munito di licenza per l'esercizio della particolare attività d'impresa dedotta in giudizio; e che in questi termini si fosse espressa finanche l'autorità amministrativa competente in materia, l'Agenzia delle Dogane, peraltro investita della questione proprio dal Collegio.

Ora il rilievo che fosse stata già sollevata la questione davanti al collegio, come "incidente di esecuzione", e che sulla stessa esso abbia pure nel frattempo deliberato, impedisce di considerare come circostanza nuova ex art. 669 decies la questione posta ad esclusivo fondamento della domanda di revoca; di conseguenza manca lo stesso presupposto della domanda di revoca della misura.

Peraltro il Collegio ha ritenuto con ordinanza del 26-05-2014, dopo qualche giorno l'avvenuto deposito dell'istanza di revoca ex art. 669 decies, di superare l'ostacolo amministrativo prospettato

dall'istante e di autorizzare il custode giudiziario ad esercitare l'attività di impresa utilizzando la licenza commerciale esistente in capo alla parte soccombente.

Del resto non avrebbe potuto pervenire ad una soluzione diversa, pena una limitazione del diritto di difesa per il solo fatto che la tutela cautelare concerna un'azienda funzionale all'esercizio di un'attività per la quale è richiesta una licenza amministrativa.

Senza contare che il custode giudiziario, a ben vedere, finisce con l'esercitare l'attività in nome e per conto pur sempre della parte del processo che subisce la misura cautelare: è l'organo di gestione che cambia ma gli effetti giuridici si riversano pur sempre sul soggetto titolare dell'impresa.

Sulle spese si dovrà statuire con la sentenza che definisce il merito.

P.T.M.

Il Tribunale pronunciando sulla domanda di revoca del sequestro giudiziario adottato in data 20-12-2013 dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale, avanzata con istanza del 21-05-2014 dalla M.S. Servizi s.r.l. nei confronti della Società spa, così provvede:

Rigetta la domanda e spese con la sentenza che definisce il giudizio di merito.

Resta fermo il rinvio già disposto della causa al 19-11-2014.

Dichiara chiuso il procedimento ex art. 669 decies.

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili, nel rispetto della privacy.*